



DELIBERAZIONE DEL COMMISSARIO STRAORDINARIO UITS

N. 80

del 5 dicembre 2025

OGGETTO: annullamento elezioni – irregolarità amministrative - commissariamento
Comitato Regionale Lombardia

IL COMMISSARIO STRAORDINARIO

- VISTI** il D.P.R. 15 marzo 2010, n.90, Testo Unico delle Disposizioni Regolamentari in materia di Ordinamento Militare, a norma dell'art 14 della legge 28 novembre 2005, n. 246, Titolo II, Capo III – enti vigilati dal Ministero della Difesa – Sezione III riguardante l'Unione Italiana Tiro a Segno;
- il Regolamento di Amministrazione e Contabilità della UITS adottato con delibera di Consiglio Direttivo n. 149/14 del 18 dicembre 2014 e successivi aggiornamenti adottati con delibere del Commissario straordinario n. 76 del 26 luglio 2018 e n. 82 del 2 agosto 2018, approvato con la nota del Ministero della Difesa M_D_GSGDNA_ REG 2018 0072993 3-10-2018 assunta al protocollo UITS con n. 8122 del 4 ottobre 2018;
- la comunicazione di approvazione del nuovo Statuto della UITS da parte del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze del 13 gennaio 2025 (G.U. serie Generale n.10 del 14 gennaio 2025);
- VISTO** il decreto del Ministro della Difesa 5 febbraio 2025, assunto al prot. UITS con il n. 1644 del 6 febbraio 2025, con il quale l'avvocato Walter De Giusti è stato nominato Commissario Straordinario dell'UITS con poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione a decorrere dal 15 febbraio 2025 e sino alla nomina del Presidente dell'Unione Italiana Tiro a Segno;
- VISTO** lo Statuto UITS, ed in particolare il Titolo II, Capo I, Sezione III rubricato "Organi periferici";
- CONSIDERATO** che ai sensi degli artt. 22 e 25, comma 1, dello Statuto UITS il Consiglio del Comitato regionale è composto dal Presidente e da quattro Consiglieri nelle Regioni con un numero di Sezioni TSN affiliate e operanti pari o inferiore a venti, dal Presidente e da sei Consiglieri nelle Regioni con un numero di Sezioni TSN affiliate e operanti superiore a venti e che in ogni caso uno dei Consiglieri deve essere eletto tra i rappresentanti degli atleti tiratori e uno tra i rappresentanti dei tecnici;
- TENUTO CONTO** che l'art. 23 comma 8 dello Statuto UITS dispone che *"per le modalità di convocazione dell'Assemblea, i criteri di attribuzione del diritto di voto e le modalità di voto, l'elettorato attivo e quello passivo e quanto altro non*

espressamente previsto nel presente articolo, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni del presente Statuto e del Regolamento di attuazione relative all'Assemblea nazionale";

VERIFICATA

la documentazione pervenuta dal Presidente del Comitato Regionale della Lombardia, Sig. Elio Nicolosi, relativa alla procedura elettorale per il rinnovo dell'Organo regionale:

- convocazione assunta al prot. n.6018 del 1° luglio 2025 inviata via gestionale con la nomina dei membri della commissione elettorale nelle persone del Sig. Pietro Fabiano quale Presidente, Sig. Pietro Maffia quale segretario e i due scrutatori Sigg. Franco Mosca e Vittorio Nuvoloni;
- nota "errore nominativo commissione elettorale" prot. n. 6019 del 1° luglio 2025 dalla quale si può desumere che sia stato corretto un errore materiale sulla indicazione del cognome del segretario della commissione Sig. Pietro Marfia;
- verbale della Commissione elettorale per l'esame delle candidature del 20 luglio 2025 prot. n. 6652 del 23 luglio 2025 e la successiva integrazione del verbale del 27 luglio prot. n. 6739 del 28 luglio 2025;
- verbale della Commissione elettorale per l'esame delle candidature del 5 agosto 2025 prot. n.7001 dell'8 agosto 2025;
- nota di invio delle candidature alle sezioni prot. n. 6986 dell'8 agosto 2025;
- nota prot. n.7404 dell'8 settembre 2025 con la quale è stata comunicata la modifica della commissione elettorale;
- schede elettorali e il verbale delle elezioni prot.li nn. 7552 e 7553 del 15 settembre 2025;

PRESO ATTO

che non sono state trasmesse alla UITS le deliberazioni del Comitato in merito alla fissazione della data delle elezioni, nomina dei membri della Commissione verifica poteri, sostituzione dei membri, verbali della commissione verifica poteri relativi alla individuazione dei presenti alla assemblea e alle operazioni di scrutinio;

VERIFICATO

che dai verbali dei lavori della Commissione elettorale per l'esame delle candidature riunitasi nei giorni 20 luglio, 27 luglio e 5 agosto 2025, assunti rispettivamente al protocollo UITS con i nn. 6652 del 23 luglio 2025, 6739 del 28 luglio 2025 e 7001 dell'8 agosto 2025, risulta che sono stati esclusi:

- a) dalla candidatura a Consigliere in rappresentanza degli atleti, il Sig. Saracino Giovanni e la Sig.ra Di Terlizzi Sofia, perché a detta della Commissione non ricoprivano alla data della candidatura la carica di Rappresentante degli Atleti sezionale;
- b) dalla candidatura a Consigliere in rappresentanza dei tecnici il Sig. Oldoni Alessandro perché a detta della Commissione alla data della candidatura non ricopriva la carica di Rappresentante dei Tecnici sezionale;

CONSIDERATA	la nota trasmessa via PEC dal Presidente della Sezione TSN di Bergamo (acquisita al protocollo UIT5 il 18 novembre 2025 con n. 9204), con la quale si chiede di verificare la legittimità della esclusione del candidato Giovanni Saracino alla carica di rappresentante degli atleti ed in caso di procedere con l'annullamento in autotutela delle elezioni;
VERIFICATO	che nella specie la Commissione elettorale avrebbe dovuto osservare il principio di diritto affermato dalla Commissione Disciplina d'Appello della UIT5 nella decisione 22 ottobre 2013, nella quale si legge che sullo specifico tema <i>"occorre fare riferimento alle norme statutarie ed in particolare all'art. 16 dello Statuto"</i> che recita: <i>"1. Possono accedere alle cariche elettive dell'Unione coloro che sono in possesso dei seguenti requisiti oltre quelli di onorabilità e professionalità stabiliti dal Consiglio Nazionale del CONI: a) siano cittadini italiani e abbiano raggiunto la maggiore età; b) siano in regola con il tesseramento UIT5 alla data della presentazione della candidatura. 2. Per accedere alla carica di Consigliere UIT5 in rappresentanza degli atleti o dei tecnici sportivi, fermo restando quanto previsto al comma 1, occorre essere rispettivamente atleti o tecnici sportivi in attività ovvero, in alternativa al possesso del requisito di cui al comma 1, lettera b) essere stati tesserati UIT5 per almeno due anni nell'ultimo decennio e aver preso parte a competizioni di livello nazionale o regionale di una qualunque disciplina sportiva riconosciuta dall'Unione, per i tecnici sportivi è altresì necessario il loro inserimento nello specifico albo tenuto dall'Unione stessa"</i> ;
CONSTATATO	che l'esclusione di detti candidati dalla partecipazione democratica alle elezioni del Comitato Regionale si pone in netto contrasto alle norme statutarie;
TENUTO CONTO	che la deliberazione di esclusione dei candidati - qualora adottata ma non esibita - nonché gli atti della Commissione verifica poteri sono stati adottati sulla base di presupposti falsi presentando dunque profili di illegittimità già peraltro censurati da parte della Commissione Disciplina d'Appello della UIT5;
CONSIDERATO	che appare inoltre impraticabile l'orario della prima convocazione dell'Assemblea di sabato mattina alle ore 6;
TENUTO CONTO	che a seguito della esclusione dall'elenco dei candidati i Sigg. Roberto Facheris e Cosimo Briano hanno impugnato il provvedimento dinanzi la Corte Federale d'Appello in base a quanto previsto dall'art. 34, comma 5, dello statuto;
CONSIDERATO	che con nota del 1° dicembre 2025 il Segretario Generale UIT5 ha richiesto alla Corte Federale d'Appello gli atti relativi al procedimento promosso dai Sigg. Roberto Facheris e Cosimo Briano volto all'impugnazione della loro esclusione dall'elettorato passivo da parte della Commissione verifica poteri nominata dal Consiglio regionale Lombardia;

che dall'esame degli atti è emerso che il Consiglio regionale Lombardia con votazione alla quale non ha partecipato il consigliere Filippo Giancola lo ha incaricato, in qualità di avvocato, di resistere nel giudizio proposto innanzi alla Corte Federale d'Appello per il riesame del provvedimento di esclusione dei candidati Sigg. Roberto Facheris e Cosimo Briano;

che nei procedimenti endofederali amministrativi, come quello di impugnazione di un provvedimento adottato dalla Commissione verifica poteri regionale in materia elettorale, la UITS non si è mai costituita nei relativi giudizi dato che la Corte Federale d'Appello è l'Organo deputato all'interno dell'Ente al controllo di tali atti;

RILEVATO altresì che sempre dalla lettura degli atti del procedimento è emerso che l'Avv. Filippo Giancola si è fatto sostituire in udienza dall'Avv. Laura Massara anch'essa membro del Consiglio regionale Lombardia che ha però votato insieme agli altri consiglieri per l'affidamento dell'incarico all'Avv. Filippo Giancola;

VERIFICATO che dagli atti trasmessi dal Sig. Nicolosi Elio è emerso che l'Avv. Laura Massara era anche una candidata, poi eletta, alle elezioni per il rinnovo degli Organi territoriali nella regione Lombardia;

VISTA la nota inviata via gestionale il 21 novembre 2025, assunta al protocollo UITS il 24 novembre 2025 con n. 9301, dal Sig. Elio Nicolosi che in qualità di Presidente uscente del Comitato regionale Lombardia evidenzia che l'avvocato che ha patrocinato la causa per conto del Comitato ha richiesto, dopo un mese dalla chiusura delle attività elettorali, il pagamento del suo onorario ammontante a € 10.135,05, minacciando di adire le vie legali in caso di ulteriore ritardo nel pagamento del compenso professionale;

CONSIDERATO che la richiesta dovrebbe essere stata formulata dall'avvocato *dominus* della causa e quindi dal consigliere regionale Avv. Filippo Giancola;

VISTA la richiesta avanzata dal Sig. Elio Nicolosi di voler provvedere da parte della UITS alla copertura dei costi per il pagamento dell'onorario dell'Avv. Filippo Giancola, ancorchè deliberati dal Consiglio regionale senza avere la necessaria provvista fondi, poiché mai inseriti nel preventivo approvato dal Consiglio direttivo della UITS;

CONSIDERATO che gli incarichi di patrocinio legali, come ritenuto dalla giurisprudenza e dall'ANAC, fermi restando i principi generali dell'azione amministrativa, devono essere gestiti sotto il profilo del buona andamento e della congruità della prestazione, previa acquisizione del curriculum del professionista per verificarne l'adeguatezza all'incarico, la verifica di eventuali incompatibilità, l'acquisizione del preventivo e la verifica della rispondenza ai parametri forensi e all'equo compenso.

VISTO il Regolamento UITS di affidamento degli incarichi legali approvato con delibera del Commissario Straordinario UITS n. 62 del 22 maggio 2018 che

definisce le procedure che la UIT5 e ovviamente i suoi organi periferici devono pedissequamente seguire per il conferimento degli incarichi legali con l'obbligo da parte del professionista e della UIT5 di concordare per iscritto il compenso al momento del conferimento dell'incarico sulla base dei parametri contenuti nelle Tabelle sotto la lettera "A" e "B" del Regolamento prevedendo che comunque il compenso offerto dalla UIT5 vada accettato congiuntamente alla accettazione dell'incarico;

VISTO l'Albo degli avvocati formato a seguito dell'Avviso Pubblico del 17 gennaio 2014 del Segretario Generale UIT5, prot. n. 417/14, nel quale non è presente il nominativo dell'Avv. Filippo Giancola;

VISTA la disciplina vincolistica contenuta nell'art. 5, comma 5, del D.L. n. 78/2010, conv. con mod. dalla legge n. 122/2010, applicabile alla UIT5 in quanto ente pubblico non economico inserito nell'elenco ISTAT che prevede che *"ferme le incompatibilità previste dalla normativa vigente"*, nei confronti dei titolari di cariche elettive *"lo svolgimento di qualsiasi incarico conferito può dare luogo esclusivamente al rimborso delle spese sostenute"*;

CONSIDERATO che la Corte dei Conti, Sezione delle Autonomie, con la deliberazione n.11/SEZ.AUT/2016/QMIG ha chiarito da tempo che la disciplina vincolistica succitata si ***"riferisce a tutte le ipotesi di incarico comunque denominato"*** con l'unica deroga per la partecipazione del titolare di cariche elettive ai collegi dei revisori dei conti e dei sindaci;

RAVVISATO quindi che l'affidamento dell'incarico al consigliere regionale Avv. Filippo Giancola da parte del Consiglio regionale sia avvenuto in aperto contrasto con i Regolamenti dell'Ente, le procedure amministrative e in aperta violazione di legge;

CONSIDERATO che non si possa provvedere alla provvista dei fondi necessari al pagamento dell'onorario dell'Avv. Filippo Giancola da parte della gestione Commissariale poiché l'affidamento di cui si discute è avvenuto in violazione di legge;

VISTO l'art. 23 dello statuto UIT5 che prevede che alla fine di ogni anno l'Assemblea Regionale approvi la relazione del Presidente del Comitato regionale sull'attività istituzionale e su quella sportiva nonché il rendiconto finanziario predisposto dal Consiglio regionale che, una volta approvata, lo trasmette alla UIT5 per il relativo scarico al bilancio dell'Ente;

CONSIDERATA la nota di sollecito inviata via gestionale il 28 maggio 2025 per l'invio della rendicontazione 2024 e la nota inviata il 26 settembre 2025 per l'integrazione della documentazione giustificativa mancante, dall'Ufficio amministrazione della UIT5 al Sig. Elio Nicolosi nella sua qualità di presidente del Comitato di invio dei giustificativi di spesa e della documentazione a supporto di vari pagamenti che risultano effettuati dal conto corrente del Comitato Regionale verso la Sezione TSN di Milano all'epoca gestita dal Commissario Straordinario Avv. Filippo Giancola,

nominato con delibera del Consiglio di Presidenza n. 26 del 18 luglio 2024, per raduni e pranzi etc.;

- RAVVISATO che alla data odierna il Sig. Elio Nicolosi non ha mai riscontrato le richieste dell'Ufficio amministrazione della UITS per l'integrazione della suddetta documentazione giustificativa, e che per l'invio della rendicontazione 2024 ha provveduto solo parzialmente in data 9 luglio 2025, per cui il rendiconto del Comitato Regionale non è stato portato a discharge con l'approvazione del Rendiconto 2024 dell'Ente in quanto risulta privo della documentazione probatoria delle spese effettuate;
- CONSIDERATO che il procedimento elettorale e le deliberazioni del Consiglio regionale nonché gli atti adottati dalla Commissione elettorale sottostanno al controllo di legittimità da parte del Consiglio direttivo UITS come previsto dall'art. 19, comma 2, lett.mm) dello Statuto e che in questo caso è esercitato dal Commissario Straordinario;
- VISTO l'art. 19, comma 2, lett.ii) dello statuto UITS che stabilisce tra i poteri del consiglio direttivo dell'UITs di poter provvedere *"in caso di accertate irregolarità di gestione e di funzionamento o di gravi violazioni dell'ordinamento sportivo ovvero in caso di constatata impossibilità di funzionamento allo scioglimento dei comitati regionali e dei comitati provinciali nominando un commissario [...]"*;
- RAVVISATA la necessità di garantire l'azione amministrativa del Comitato Regionale in vista dell'approssimarsi della nuova stagione sportiva 2026, garantendo anche l'unità di indirizzo della UITS sul territorio regionale per quanto riguarda l'attività prevista dall'art. 24, comma 2, lett. g) dello statuto per quanto riguarda l'attività di vigilanza anche sull'uso regolamentare da parte delle sezioni affiliate degli impianti e dei campi di tiro;
- RITENUTO di poter individuare nell'Avv. Cesare Di Cintio, Codice Fiscale DCNCSR72L01A794O, la persona in possesso dei requisiti necessari a svolgere l'incarico di Commissario Straordinario del Comitato Regionale Lombardia UITS, attesa la notevole esperienza dallo stesso maturata quale Commissario Straordinario della Lega Ciclismo professionistico;
- RICHIAMATA la delibera del Commissario Straordinario UITS Col. Iginio Rugiero n. 4 del 23 gennaio 2020 che ha nominato Commissario straordinario del Comitato Regionale Lombardia il Sig. Fabio Sacchetti *"con il compito di portare il Comitato a nuove elezioni, nei tempi da concordare con questa UITS"*;
- RITENUTO quindi di affidare all'Avv. Cesare Di Cintio il compito di portare il Comitato a nuove elezioni, nei tempi da concordare con questa UITS, previa verifica amministrativo contabile sulle spese effettuate e non rendicontate, sulle attività di vigilanza espletate durante il mandato dal Presidente del Comitato nei confronti delle Sezioni TSN;

- RITENUTO** altresì che per l'attività di Commissario Straordinario del Comitato Regionale Lombardia UITS venga previsto il solo rimborso delle spese documentate per l'intero periodo di commissariamento di cui alla presente delibera, che saranno impegnate con successivo provvedimento del Segretario Generale a cui si conferisce espressa delega solamente per tale adempimento ai fini dell'approvando Bilancio di previsione 2026;
- TENUTO CONTO** della scheda istruttoria predisposta dal competente ufficio che fa parte integrante della presente deliberazione e in particolare la dichiarazione di legittimità da parte del Segretario Generale;

DELIBERA

- **L'annullamento integrale** delle operazioni elettorali del Consiglio Direttivo del Comitato Regionale UITS per la Lombardia;
- **di trasmettere** il provvedimento di annullamento al Comitato regionale e agli altri soggetti interessati;
- **Di nominare** l'Avv. **Cesare Di Cintio**, Codice Fiscale DCNCSR72L01A794O, quale Commissario Straordinario del Comitato Regionale Lombardia UITS;
- **Di assegnare** al Commissario i seguenti compiti: gestione dell'ordinaria amministrazione, verifica amministrativo - contabile sulle spese effettuate, verifica sulle attività di vigilanza e di sopralluogo presso le sezioni TSN della Lombardia interessate da lavori di rinnovo delle agibilità, nonché per procedere all'indizione di una nuova Assemblea elettorale;
- **Di stabilire** che il Commissario nominato resterà in carica per il periodo di un anno dalla data della presente delibera, salvo proroga o revoca anticipata e, comunque, non oltre l'insediamento dei nuovi ordinari organi gestori;
- **Di stabilire** che l'incarico di Commissario sarà svolto a titolo gratuito, con rimborso delle sole spese documentate per l'intero periodo di commissariamento, che saranno impegnate con successivo provvedimento del Segretario Generale a cui si conferisce espressa delega solamente per tale adempimento ai fini dell'approvando Bilancio di previsione 2026;
- **Di stabilire** che il Commissario potrà avvalersi, sotto la propria direzione e responsabilità, dell'opera di ausiliari e/o di consulenti fiscali/gestionali, previa autorizzazione dell'UIITS;
- **Di stabilire** che in relazione all'incarico conferito è escluso il pagamento di qualsiasi compenso professionale;
- **Di dare** mandato al Segretario Generale di procedere all'espletamento di tutte le attività necessarie all'esecuzione della presente delibera
- **Di disporre** che il presente provvedimento venga pubblicato all'albo pretorio ai sensi dell'art. 3 del regolamento per la gestione delle procedure di pubblicazione per la pubblicità legale della UITS approvato con determinazione del Segr. Gen. N. 14/2015, per la disciplina dei contratti e, inoltre, di adempiere, con l'esecutività del presente provvedimento, agli

obblighi di pubblicazione sul portale dei dati previsti dagli artt. 37 del D.Lgs. 33/2013 ed 1, comma 32 della legge 190/2012;

- **Di disporre** la pubblicazione sul sito dell'Unione Italiana Tiro a Segno delle informazioni previste dall'art. 20, comma 1 del D.Lgs. 36/2023.

Il Commissario Straordinario

Avv. Walter De Giusti

